



COMUNE DI OSSI

CAP 07045 – Prov. di Sassari

Via Roma, 48 – tel 079/ 3403100 – fax 079/3403141

www.comune.ossi.ss.it - Codice Fiscale e Partita IVA: 00094050903

Settore Tecnico

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI E PER LA CONCESSIONE DI AREE E LOCULI CIMITERIALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 18061

Pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal 14.05.12 al 29.05.2012

Redazione tecnica a cura di:

Geom. Giuseppe Chessa - Responsabile Ufficio Tecnico Comunale

SOMMARIO

CAPO I – NORME GENERALI

- 1 Oggetto del regolamento
- 2 Responsabilità del Comune

CAPO II – PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

- 3 Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali
- 4 Organizzazione dei servizi cimiteriali
- 5 Obblighi del personale addetto ai servizi cimiteriali

CAPO III – TRASPORTO DEI CADAVERI

- 6 Disciplina del trasporto dei cadaveri
- 7 Facoltà di disporre della salma e dei funerali
- 8 Vigilanza per il trasporto dei cadaveri
- 9 Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione

CAPO IV – POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

- 10 Ricevimento dei cadaveri
- 11 Sepoltura nei giorni festivi
- 12 Orario di apertura del cimitero al pubblico
- 13 Divieto di ingresso nel cimitero
- 14 Comportamenti vietati all'interno del cimitero
- 15 Riti religiosi all'interno del cimitero

CAPO V – INUMAZIONI – TUMULAZIONI E CREMAZIONI

- 16 Inumazioni e tumulazioni - Normativa
- 17 Inumazioni e tumulazioni - Termini
- 18 Epigrafi
- 19 Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri
- 20 Inumazioni e tumulazioni – Oneri
- 21 Cremazioni
- 22 Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- 23 Crematori
- 24 Destinazione delle ceneri
- 25 Dispersione delle ceneri
- 26 Affidamento dell'urna per la conservazione
- 27 Caratteristiche dell'urna

CAPO VI – ESUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- 28 Esumazioni ed estumulazioni - Normativa
- 29 Esumazioni ordinarie
- 30 Esumazioni straordinarie
- 31 Verbale delle operazioni
- 32 Incenerimento dei materiali
- 33 Estumulazioni ordinarie
- 34 Estumulazioni straordinarie
- 35 Esumazioni ed estumulazioni – Oneri

CAPO VII – LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

- 36 Lavori privati nel cimitero
- 37 Assunzione di imprese per lavori privati nel cimitero
- 38 Occupazione temporanea del suolo
- 39 Materiali di scavo
- 40 Orario di lavoro – sospensione dei lavori

41 Opere private – Vigilanza – Collaudo

CAPO VIII – CONCESSIONE DI AREE E LOCULI CIMITERIALI

- 42 Norme applicabili alle concessioni di aree e loculi cimiteriali
- 43 Aree e loculi soggetti a concessione
- 44 Limiti alle concessioni
- 45 Divieti di concessione
- 46 Programmazione delle concessioni
- 47 Atto di concessione
- 48 Durata delle concessioni
- 49 Tariffa delle concessioni – Responsabilità per danni
- 50 Concessioni di loculi per tumulazioni provvisorie
- 51 Aveni diritto all'uso
- 52 Ammissione alla tumulazione ed in sepoltura di famiglia
- 53 Divieto di cessione dei diritti d'uso
- 54 Doveri in ordine alla manutenzione
- 55 Rinnovo delle concessioni
- 56 Cause di decadenza
- 57 Decadenza della concessione per mancata realizzazione dell'opera
- 58 Censimento delle concessioni in atto
- 59 Regolarizzazione delle concessioni in atto

CAPO IX – NORME FINALI

- 60 Individuazione delle unità organizzative
- 61 Termini per la conclusione dei procedimenti
- 62 Tutela dei dati personali
- 63 Leggi ed atti regolamentari
- 64 Abrogazione di precedenti disposizioni
- 65 Pubblicità del regolamento
- 66 Rinvio dinamico
- 67 Vigilanza – Sanzioni
- 68 Entrata in vigore

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina i servizi funebri e cimiteriali di questo Comune, ad integrazione delle norme di cui:

- a) al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
- b) al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e successive modificazioni;
- c) al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni;
- d) alla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri", e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) alle norme regionali;

Il presente regolamento disciplina, inoltre, la concessione in uso a privati ed a enti, di loculi cimiteriali e di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, e per impiantare campi di inumazione per famiglie e collettività.

Art. 2 - Responsabilità del comune

Il Comune, mentre ha cura perchè, nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi ed attrezzature posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

Il Comune è altresì esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri arrecati da ignoti e da visitatori.

CAPO II - PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 3 - Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali

L'organico del personale addetto ai servizi cimiteriali è composto dai seguenti dipendenti dell'Ente:

- a) Responsabile dell'Ufficio Tecnico con funzioni di Responsabile dei Servizi Cimiteriali;
- b) Operaio Manutentore con funzioni di necroforo e custode cimiteriale;

Nei casi di necessità il Responsabile dei Servizi Cimiteriali potrà avvalersi della collaborazione di altro personale dipendente, anche a tempo determinato, del Comune;

Art. 4 - Organizzazione dei servizi cimiteriali

Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale (A.U.S.L.), con le procedure di cui all'art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 5 - Obblighi del personale addetto ai servizi cimiteriali

Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed ha l'obbligo di tenerli costantemente a disposizione del pubblico. Dovranno inoltre essere tenuti costantemente a disposizione del pubblico una copia del presente regolamento ed una copia della tariffa per la concessione dei loculi e delle aree cimiteriali.

Il custode ha l'obbligo di osservare gli orari di apertura e chiusura del cimitero, e di vigilare su tutte le operazioni che si svolgono all'interno del cimitero, disponendo nei casi dubbi la sospensione delle operazioni e dandone immediata notizia al Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

Il custode, è altresì tenuto, se appositamente incaricato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali in caso di proprio impedimento o assenza, a presenziare, sovrintendere e coordinare tutte le operazioni che si svolgono all'interno del cimitero, comprese le operazioni di esumazione ed estumulazione.

CAPO III – TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 6 - Disciplina del trasporto dei cadaveri

Per il trasporto dei cadaveri trovano puntuale applicazione le norme di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, nonché da tutte le altre norme e regolamenti vigenti, se ed in quanto applicabili.

Art. 7 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali

Il trasporto funebre è autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.

In assenza di disposizione testamentaria la volontà è manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto.

L'ordine suesposto trova applicazione in tutti i rapporti successivi (cremazione, destinazione delle ceneri, inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.).

Art. 8 - Vigilanza per il trasporto dei cadaveri

Il responsabile del servizio, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ne dà notizia alla polizia municipale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

Art. 9 - Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione

Su richiesta scritta di un familiare, il responsabile del servizio può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel comune dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, all'ultima abitazione, affinché, in quel luogo siano rese onoranze funebri nel rispetto della normativa regionale.

Il trasporto ha luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale (A.U.S.L.).

CAPO IV – POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

Art. 10 - Ricevimento dei cadaveri

Nel cimitero comunale sono ricevuti, oltre ai cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, ed i resti mortali di cui all'art. 50 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285:

- a) i cadaveri delle persone che, durante la loro vita, hanno avuto in questo comune la residenza anagrafica;
- b) gli ascendenti o discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone residenti in questo comune.

Per i seppellimenti di cui alla precedente lettera b), gli interessati fanno apposita documentata domanda al responsabile del servizio il quale accorda l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti.

Art. 11 - Sepoltura nei giorni festivi

Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture. Per comprovati motivi, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può autorizzarle in deroga.

I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi sono presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

Art. 12 - Orario di apertura del cimitero al pubblico

Per il cimitero sarà osservato l'orario di apertura al pubblico stabilito con apposita determina dal responsabile del servizio cimiteriale il quale, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposito provvedimento, può apportare temporanee modifiche ai detti orari.

Prima della chiusura del cimitero il custode provvede ad accertarsi che all'interno non vi siano visitatori.

Per motivi igienico-sanitari o di polizia mortuaria, il Responsabile del Servizio Cimiteriale, sentito il coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale (AUSL), può disporre la chiusura al pubblico del cimitero, anche senza preavviso, e sino a quando vengono a cessare i motivi che ne hanno disposto la chiusura. In tali casi dovranno essere apposti appositi avvisi ai cancelli del cimitero.

Art. 13 - Divieti di ingresso nel cimitero

Nel cimitero è vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio;
- d) a chiunque, quando il responsabile del servizio, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00, è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € 50,00.

Art. 14 - Comportamenti vietati all'interno del cimitero

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, in particolare è vietato:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, bestemmiare;
- b) introdurre armi, cani o altri animali;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
- m) chiedere l'elemosina od offerte;
- n) accedere con mezzi automobilistici privati sprovvisti di speciale autorizzazione rilasciata dal responsabile del servizio.

I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00, è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € 150,00.

Art. 15 - Riti religiosi all'interno del cimitero

All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate. Nessuna autorizzazione è richiesta per le commemorazioni tradizionali.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00, è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € 150,00.

CAPO V – INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI

Art. 16 - Inumazioni e tumulazioni – Normativa

Per le inumazioni e le tumulazioni sono scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al capo XIV ed al capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, quelle integrative di questo regolamento, nonché le norme regionali.

Art. 17 - Inumazioni e tumulazioni – Termini

Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguono immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente articolo 10.

Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale (A.U.S.L.), il feretro può essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di **tre giorni**. In quest'ultimo caso il custode del cimitero concorda, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni. L'accordo risulta in calce alla richiesta.

Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il responsabile del servizio, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, dispone la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art. 75, comma 2, del regolamento di polizia approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 18 – Epigrafi

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

Ogni epigrafe contiene le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. Le epigrafi sono scritte in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè queste ultime, seguite dalla traduzione in italiano.

Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

Le donne coniugate o vedove sono indicate con il cognome da nubile.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00, è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € 100,00.

Art. 19 - Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri

E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, se ciò viene richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.

Fino alla costruzione di particolari colombari per il ricevimento dei resti mortali, è consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche feretri e resti mortali, raccolti nelle apposite cassette metalliche, di persone non legate in vita da vincolo di parentela.

Nei casi previsti dai precedenti commi il feretro è separato dalle cassette metalliche mediante diaframma in mattoni ad un testa, debitamente intonacato.

L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione comunale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00, è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € 100,00.

Art. 20 - Inumazioni e tumulazioni – Oneri

Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal comune.

Tutte le operazioni relative alle tumulazioni sono a cura e spese degli interessati, i quali dovranno provvedervi nel pieno rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni che potranno essere impartite dal responsabile dei servizi cimiteriali, poiché tali oneri non sono compresi nei prezzi di concessione dei loculi e delle aree. Sono comunque sempre a carico degli interessati le forniture di tutti i materiali necessari.

Art. 21 – Cremazioni

La materia è disciplinata da:

- a) art. 12, c. 4, del decreto legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29/10/1987, n. 440;
- b) art. 1, c. 7-bis, del decreto legge 27/12/2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/02/2001, n. 26;
- c) circolari del ministro della sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998;
- d) dal decreto del Presidente della Repubblica, che sarà adottato ai sensi dell'art. 3 della legge 30/03/2001, n. 130;
- e) norme regionali;

Le relative tariffe sono determinate dalla giunta comunale, entro le misure massime fissate a norma di legge.

Art. 22 - Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

Nel rispetto della volontà espressa dal defunto l'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" o da altro soggetto individuato dalla normativa regionale.

Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono individuate dalla legge dello Stato.

Art. 23 – Crematori

Questo Comune non è interessato alla costruzione del crematorio. Rimane comunque la facoltà del Comune di associarsi per la costruzione di crematori.

Art. 24 - Destinazione delle ceneri

Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate;
- b) interrate all'interno del cimitero;
- c) disperse;
- d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

Art. 25 - Dispersione delle ceneri

In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:

- a) nel cinerario all'interno del cimitero, se predisposto;
- b) in natura. Nel mare, nei laghi o nei fiumi è possibile esclusivamente nei tratti liberi da manufatti;
- c) in aree private.

La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.

La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o da altro soggetto previsto dalla normativa nazionale o regionale.

Art. 26 - Affidamento dell'urna per la conservazione

Nel caso il defunto abbia disposto l'affidamento dell'urna con le ceneri, viene redatto apposito verbale dal quale risulti che:

- a) le ceneri devono essere racchiuse in apposita urna, debitamente sigillata e con riportati i dati anagrafici del defunto;
- b) la conservazione avrà luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale avviene la conservazione;
- c) l'affidatario assicura la propria diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata;
- d) l'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale. Della consegna dovrà essere redatto apposito processo verbale;
- e) sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli
- f) il cambio del luogo di conservazione dell'urna dovrà essere comunicato al competente ufficio comunale entro cinque giorni. La comunicazione non è richiesta in caso di cambio di abitazione coincidente con la residenza legale;
- g) cessando le condizioni di affidamento, l'urna dovrà essere consegnata all'autorità comunale per la conservazione

all'interno del cimitero.

Le generalità del defunto e dell'affidatario sono annotate in apposito registro.

Art. 27 - Caratteristiche dell'urna

L'urna destinata a contenere le ceneri deve essere di dimensioni standard commerciali, e portare all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO VI – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 28 - Esumazioni ed estumulazioni – Normativa

Per le esumazioni ed estumulazioni si applicano le norme di cui al capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché, quelle integrative di questo regolamento.

Art. 29 - Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie dei campi comuni sono eseguite tutti gli anni nel periodo compreso tra il **primo ottobre ed il 30 aprile**. Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del custode del cimitero sono collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo.

A cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, è notificato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui la esumazione è effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.

Non presentandosi alcun familiare l'esumazione è rinviata. In tal caso il custode del cimitero informa l'ufficio comunale che prende le iniziative del caso dando le conseguenti motivate disposizioni.

Art. 30 - Esumazioni straordinarie

Per le esumazioni straordinarie sono scrupolosamente osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 31 - Verbale delle operazioni

Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché, di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, è redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti. I detti verbali sono firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmano, anche, per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

Art. 32 - Incenerimento dei materiali

Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, viene rinvenuto, è incenerito all'interno del cimitero o nelle sue immediate adiacenze. Resta salvo il disposto dell'art. 85, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per quanto concerne quei rifiuti che, a parere del coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale, costituiscono grave pericolo per la salute pubblica, i quali sono smaltiti nel rispetto delle norme speciali vigenti in materia.

Art. 33 - Estumulazioni ordinarie

Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Anche per le estumulazioni sono osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente capo.

Art. 34 - Estumulazioni straordinarie

Le estumulazioni straordinarie si eseguono a richiesta degli aventi diritto, nel periodo compreso tra il **primo ottobre ed il 30 maggio** di ciascun anno, fatte salve deroghe che possono essere concesse per particolari motivi dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali sentito il Coordinatore Sanitario dell'Azienda ASL.

Le estumulazioni straordinarie si eseguono nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e della Circolare del Ministero della Sanità nr. 10 del 11/07/1998. Anche per le estumulazioni straordinarie sono osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente capo.

Gli aventi diritto dovranno presentare istanza al Responsabile dei Servizi Cimiteriali, il quale acquisito il nulla osta del Coordinatore Sanitario della Azienda USL, disporrà le operazioni necessarie e coordinerà e sovrintenderà alle operazioni.

Il Comune può stipulare con l'Azienda A.S.L., protocolli di intesa volti a snellire e semplificare le operazioni di estumulazione straordinaria.

Art. 35 - Esumazioni ed estumulazioni – Oneri

Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono assicurate dal comune che ne sostiene l'onere.

Per le esumazioni ed estumulazioni straordinarie, tutte le operazioni, e le relative spese, sono interamente a carico dei richiedenti l'esumazione o l'estumulazione.

CAPO VII – LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Art. 36 - Lavori privati nei cimiteri

Nessun lavoro è eseguito dai privati nei cimiteri senza la prescritta autorizzazione edilizia rilasciata dal Responsabile del Settore Tecnico.

L'autorizzazione è rilasciata solo a privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede nel comune. E' esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc. aventi scopo di lucro.

Per le procedure trovano applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo comune.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00, è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € 150,00.

Art. 37 - Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri

Fermo restando che nessun lavoro può essere eseguito nei cimiteri comunali senza il titolo abilitativo di cui al precedente articolo 36, prima dell'inizio dei lavori deve essere prodotta al comune copia della certificazione antimafia dell'impresa esecutrice e copia del DURC.

Art. 38 - Occupazione temporanea del suolo

Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali - elevazione di armature, ecc.), trovano applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione della tariffa nella misura massima consentita in questo comune per i giorni festivi.

La superficie occupata è convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.

Per l'occupazione del suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero trovano applicazione le tariffe di cui al primo comma, ridotte del 50%.

Il Comune si riserva la facoltà di indicare con apposito provvedimento un'apposita area comunale nella quale depositare gli attrezzi ed effettuare le preparazioni per i lavori.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00, è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € 150,00.

Art. 39 - Materiali di scavo

I materiali di scavo e di rifiuto sono di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In

ogni caso l'impresa ripulisce e ripristina il terreno eventualmente danneggiato.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00, è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € 150,00.

Art. 40 - Orario di lavoro - Sospensione dei lavori

I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri osservano l'orario di lavoro, in tutti i **giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 17,00**, salvo deroghe che possono essere concesse per comprovati motivi dal responsabile dei servizi cimiteriali.

Alle ore 12,00 dei giorni prefestivi cessa qualsiasi attività ed i cantieri sono riordinati, ed i lavori possono riprendere solo il giorno successivo a quello festivo.

Nel periodo dal **26 ottobre al 10 novembre** è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e cessa qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti esclusivamente lavori di riordino o abbellimento.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00, è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € 150,00.

Art. 41 - Opere private - Vigilanza - Collaudo

L'ufficio tecnico comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nei cimiteri.

CAPO VIII – CONCESSIONE DI AREE E LOCULI CIMITERIALI

Art. 42 - Norme applicabili alle concessioni di aree e loculi cimiteriali

Le concessioni di loculi e di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, e per impiantare campi di inumazione per famiglie e collettività, oltre che alle norme del presente regolamento, sono sottoposte al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del Codice Civile, nonché alle seguenti norme:

- a) al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
- b) al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e successive modificazioni;
- c) al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni;

Art. 43 - Aree e loculi soggetti a concessione

Le concessioni di aree cimiteriali sono limitate ai lotti di aree che verranno ad essere individuate in apposito piano d'uso che verrà predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale e sarà approvato dalla Giunta Comunale. Tale piano d'uso dovrà essere costituito dai seguenti elaborati:

- a) Planimetria indicante le aree con concessione già in atto, e quelle libere e concedibili;
- b) Norme d'utilizzo delle aree, indicante le diverse tipologie di aree, con indicazione delle dimensioni e delle tipologie e del numero di posti realizzabili su ciascuna area;

Sono soggetti alla disciplina del presente regolamento sia i loculi di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili.

Art. 44 - Limiti alle concessioni

La concessione di loculi e aree cimiteriali in applicazione del presente regolamento, è consentita a tutti coloro che ne facciano richiesta tenuto conto della disponibilità.

In caso di carenza di disponibilità, le richieste avanzate da persone non aventi la residenza anagrafica in questo Comune, saranno di volta in volta valutate dal Responsabile del Servizio Cimiteriale.

Art. 45 - Divieti di concessione

Le concessioni di loculi e aree cimiteriali non possono essere fatte:

- a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o speculazione;

b) quando le richieste siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti;

Il diniego, da farsi con motivato provvedimento del Responsabile del Servizio Cimiteriale, dovrà essere notificato ai richiedenti nei termini di legge.

Art. 46 – Programmazione delle concessioni

Il Responsabile del Servizio Cimiteriale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, verificherà la disponibilità dei loculi da dare in concessione. Nel caso in cui i loculi disponibili non fossero in numero superiore alle morti verificatesi nel corso dell'anno precedente, disporrà che le nuove concessioni siano riservate esclusivamente per la tumulazione di persone decedute.

In tal caso provvederà ad informare immediatamente la Giunta Comunale affinché si predisponga un apposito programma di intervento.

Art. 47 - Atto di concessione

Le concessioni di loculi e aree cimiteriali sono fatte, a seguito di domanda, con scrittura privata da registrarsi in caso d'uso, secondo lo schema che sarà approvato dal Responsabile del Settore Tecnico in sede di concessione.

Art. 48 - Durata delle concessioni

Le concessioni di loculi cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di 30 anni.

Le concessioni di aree cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di:

- a) anni 99 le concessioni per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione;
- b) anni 15 le concessioni per impiantare campi di inumazione;

Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo art. 55, i loculi e le aree torneranno nella piena disponibilità del Comune.

Art. 49 - Tariffa delle concessioni – Responsabilità per danni

Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della tariffa in vigore al momento della domanda di concessione, come risultante dal timbro di arrivo al protocollo del Comune.

Art. 50 – Concessione di loculi per tumulazioni provvisorie

La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie è consentita alle seguenti condizioni:

- a) che siano fondati i motivi della provvisorietà;
- b) che abbia una durata non superiore ad un anno;
- c) che venga versato il canone di concessione rapportato al 5% della tariffa vigente per la concessione dei loculi per ogni mese di concessione;

Decorso un anno dalla concessione provvisoria, senza che si sia provveduto alla regolarizzazione, ed a seguito di intimazione a provvedere con esito negativo, il Sindaco dispone l'estumulazione d'ufficio e l'inumazione della salma.

Art. 51 - Aveni diritto all'uso

Il diritto alla tumulazione ed all'uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario e della sua famiglia, secondo la discendenza *jure sanguinis* in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

I titolari per successione, entro un anno devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari. In difetto degli interessati provvede a tale designazione il Sindaco.

Il titolare della concessione che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'ufficio tecnico, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della concessione.

Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro o della disponibilità dei loculi concessi.

Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta del concessionario, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi per almeno un anno, nonché di salme di persone che abbiano conseguito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario.

Art. 52 - Ammissione alla tumulazione ed in sepoltura di famiglia

Nei loculi e nelle sepolture di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nei loculi medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i relativi membri, ai sensi dello statuto relativo. L'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione.

Le controversie tra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolare *jure sanguinis* è dato dall'ordine di premorienza.

Art. 53 - Divieto di cessione dei diritti d'uso

Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della disponibilità di posti. E' vietata, pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati.

Ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Art. 54 - Doveri in ordine alla manutenzione

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione:

- a) alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative;
- b) ad eseguire i restauri e le opere che il Comune ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene;
- c) a rimuovere eventuali abusi;

In caso di inadempienza a tali obblighi, il comune potrà ricorrere al potere di ordinanza e di diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico del concessionario.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salvo ulteriori sanzioni demandate e conseguenti al potere di ordinanza e di diffida, è comunque soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00, è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € 150,00.

Art. 55 - Rinnovo delle concessioni

I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda al Comune. Gli uffici comunali avviseranno il titolare della concessione con lettera e con avviso da affiggere nell'apposito box-ufficio nel cimitero.

L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato con apposita motivazione da notificare al richiedente.

Il rinnovo della concessione:

a) potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla realizzazione di opere di abbellimento; In tal caso è applicata una tariffa ridotta del 50%.

b) dovrà essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento delle nuove concessioni dovrà essere versata entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

Art. 56 - Cause di decadenza

La decadenza della concessione può avere luogo:

- a) quando il concessionario non dia corso alla realizzazione delle opere nei termini previsti dall'atto di concessione e successive eventuali proroghe;
- b) nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria;

La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, sarà dichiarata con motivata delibera della Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del Servizio Cimiteriale, notificato al concessionario o avente titolo nelle forme previste per la notifica di atti processuali civili.

Con la stessa deliberazione sarà fissato il giorno in cui, incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto è oggetto della concessione.

Nel caso di decadenza dalla concessione nulla è dovuto al concessionario, il quale ha la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile, nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del Servizio Sanitario della Azienda USL e del Responsabile del Servizio Cimiteriale o suo delegato.

Per lo scopo, nella diffida di cui al presente articolo, dovranno essere precisate:

- a) le notizie che precedono;
- b) il termine entro cui dovranno essere eseguite le esumazioni, con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario cimiteriale o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione.

Art. 57 - Decadenza della concessione per mancata realizzazione dell'opera

In caso di "decadenza" della concessione per mancata realizzazione dell'opera, saranno rimborsati al concessionario, soltanto i due terzi del corrispettivo globale versato per ottenere la concessione dell'area, con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti.

Di quanto precede dovrà essere informato il concessionario con la lettera di diffida di cui al precedente articolo 56.

Art. 58 - Censimento delle concessioni in atto

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'ufficio tecnico comunale curerà:

- a) la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito registro scadenziario delle concessioni di aree e loculi cimiteriali, avvalendosi anche di sistemi informatici;
- b) la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto;

Art. 59 - Regolarizzazione delle concessioni in atto

Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, potranno essere regolarizzate entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

A tal fine l'ufficio tecnico notificherà agli interessati, entro il termine sopra citato, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 60 giorni, per farne richiesta.

Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati dovranno allegare, alla domanda di cui al paragrafo precedente, l'originale della ricevuta del pagamento del canone di concessione.

La concessione in sanatoria sarà fatta con decorrenza dalla data del versamento del saldo.

Nel caso di mancato pagamento della concessione troverà applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla data della effettiva occupazione dell'area o del loculo, da desumere dagli atti d'ufficio o dalla data di morte dei defunti ivi tumulati o inumati.

CAPO IX – NORME FINALI

Art. 60 – Individuazione delle unità organizzative

Ai sensi dell'art. 4 della Legge nr. 241/90, l'unità organizzativa competente e responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, è designata nella figura del Responsabile del Settore Tecnico, il quale ai fini del presente regolamento assume anche le funzioni di Responsabile del Servizio Cimiteriale.

Art. 61 – Termini per la conclusione dei procedimenti

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come previsto dall'art. 2 della Legge nr. 241/90 e ss.mm.ii., vengono fissati come dal seguente prospetto:

Intervento Termine per la definizione

Concessione di aree e loculi cimiteriali 30 giorni

Autorizzazioni per esecuzione di lavori edili nel cimitero 30 giorni

Autorizzazioni per estumulazioni straordinarie 30 giorni

Art. 62 - Tutela dei dati personali

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 63 - Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

- a) il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
 - b) al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
 - c) il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- nonchè, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 64 - Abrogazione di precedenti disposizioni

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 65 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, ed inoltre copia sarà permanentemente pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune.

Art. 66 - Rinvio dinamico

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 67 – Vigilanza – Sanzioni

Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, il Responsabile del Servizio Cimiteriale, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.

Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 68 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.